



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF151

## INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 13

<b>OGGETTO</b>	<b>INVIO DEI CORRISPETTIVI ELETTRONICI ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2019</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D. LGS. 127/2015; DL 119/2018; ART. 12-QUINQUIES DL 34/2019; PROV. 28.10.2016 - PROV. 18.04.2019; PROV. 4.07.2019; CM 15/E/2019; INTERPELLO 159/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>02/09/2019</b>

*Sintesi:* i soggetti, che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, sono obbligati **dal 1.01.2020 alla memorizzazione elettronica e all'invio telematico dei corrispettivi**; la decorrenza dell'obbligo è stata **anticipata al 1.07.2019**, per coloro che hanno realizzato nel 2018 un volume di affari ai fini IVA superiore a €. 400.000,00.

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente, all'Agenzia delle entrate, **a regime**, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

**In via transitoria, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo**, le sanzioni previste non si applicano, in caso di **trasmissione telematica dei dati**, relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

I soggetti, che effettuano operazioni di **commercio al minuto e attività assimilate**, di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, sono obbligati:

- alla **memorizzazione elettronica**
- e all'**invio telematico dei corrispettivi**.



**N.B.** la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi** (art.12, co.1, L. 413/91 e DPR 696/96) e di **registrazione cartacea dei corrispettivi** (art. 24, c. 1 del DPR 633/72).

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri vanno trasmessi telematicamente, **a regime**:

- **entro 12 giorni dalla "effettuazione" dell'operazione** (in base all'articolo 6 Dpr 633/72)
- fermo restando l'obbligo di imputazione dell'Iva nel periodo in cui il corrispettivo è stato memorizzato (che deve coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione).

### EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Dato che l'adempimento riguarda prevalentemente i **commercianti al minuto**, l'invio va fatto **entro 12 giorni**:

- **dalla consegna del bene**
- **e dal contestuale pagamento del corrispettivo.**

Per coloro che svolgono **prestazioni di servizi** assimilate al commercio al minuto (alberghi, ristoranti e simili), **i 12 giorni decorrono dal pagamento.**

### TERMINI DI INVIO

**Già dal 1.07.2019** i soggetti, che nell'anno precedente hanno realizzato un **volume d'affari superiore a 400.000 euro** (art. 2, c. 1, D.Lgs.127/2015), sono tenuti a certificare i corrispettivi attraverso:

- un **registratore telematico** (cd. "RT")
- un **server telematico** (cd. "Server RT")

al fine di procedere all'invio, degli **incassi giornalieri**, all'Agenzia delle Entrate.

**Dal 1.01.2020** l'obbligo riguarderà **tutti gli esercenti**, indipendentemente dal volume d'affari.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

### FASE TRANSITORIA

**NEW** – Per i primi 6 mesi di applicazione del nuovo regime dei registratori telematici (RT), con il decreto Crescita (art. 12-*quinquies*, DL 34/2019) e la CM 15/E/2019 è stata introdotta la possibilità, per i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, di effettuare la trasmissione entro la fine del mese successivo (anziché giornalmente entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione), ferma restando:

- la memorizzazione giornaliera disgiunta con i vecchi registratori di cassa (o con ricevute fiscali)
- e il rispetto dei termini di liquidazione Iva.

### MORATORIA SANZIONI

È prevista, inoltre, una moratoria delle sanzioni per il 1° semestre di avvio dell'obbligo dei corrispettivi telematici.

In particolare, l'esercente, che non abbia completato il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, potrà evitare le sanzioni, trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio messe a disposizione dall'Agenzia Entrate.

TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI				
SOGGETTO CON:	SOGLIA	DECORRENZA OPERAZIONI	INVIO A REGIME	MORATORIA SANZIONI E INVIO PROROGATO SOLO PER IL 1° SEMESTRE:
VOLUME D'AFFARI	> 400.000 (*)	DAL 01.07.2019	ENTRO I 12 GIORNI SUCCESSIVI ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	01.07.2019 - 31.12.2019 <b>NO SANZIONI</b> + INVIO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO
	<= 400.000*	DAL 01.01.2020		01.01.2020 – 30.06.2020 <b>NO SANZIONI</b> + INVIO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO

(\*) Dato da verificare nel quadro VE del modello di Dichiarazione annuale Iva 2019 e secondo il principio della "unicità" del volume d'affari (totale delle cessioni e prestazioni di servizi).

Esempio: i corrispettivi di luglio dovranno essere trasmessi entro il 31.08.2019, quelli di agosto entro il 30.09.2019. Si veda la tabella seguente:

TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI SOGGETTI CON <b>V. AFFARI &gt; 400.000 EURO</b>	
CORRISPETTIVI	SCADENZA
LUGLIO 2019	31.08.2019 -> <b>02.09.2019 (1° invio - 1° gg. feriale) (*)</b>
AGOSTO 2019	30.09.2019
SETTEMBRE 2019	31.10.2019
OTTOBRE 2019	30.11.2019
NOVEMBRE 2019	31.12.2019
DICEMBRE 2019	31.01.2020
GENNAIO 2020	<b>INVIO GIORNALIERO ENTRO 12 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>

(\*) Indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico (CM 15/E/2019) - anche per coloro che hanno già attivato il RT, è quindi consentito posticipare l'invio dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo rispetto a quello di memorizzazione degli stessi.

TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI SOGGETTI CON <b>V. AFFARI &lt; o = 400.000 EURO</b>	
CORRISPETTIVI	SCADENZA
GENNAIO 2020	<b>28.02.2020 (1° invio)</b>
FEBBRAIO 2020	31.03.2020
MARZO 2020	30.04.2020
APRILE 2020	30.05.2020
MAGGIO 2020	30.06.2020
GIUGNO 2020	31.07.2020
LUGLIO 2020	<b>INVIO GIORNALIERO ENTRO 12 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>



**N.B.:** la sanatoria è ammessa per i soggetti privi di RT, **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e in ogni caso anche per coloro che se ne siano dotati, **non oltre la scadenza del 2° semestre 2019** (per i soggetti con V. affari > 400.000 euro) **e del 1° semestre 2020** per i soggetti con V. affari < o = 400.000 euro).

**Fino al 31.12.2019** sono **esclusi dall'applicazione delle sanzioni**, infatti, anche i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (CM n. 15/E/2019).

Tuttavia, la moratoria riguarda **esclusivamente** la **fase di invio** all'Agenzia delle Entrate e non quella di memorizzazione all'atto di vendita. La **memorizzazione dei corrispettivi** rimane, infatti, **giornaliera** e va fatta mediante:

- i **registratori di cassa già in uso**
- o tramite **ricevute fiscali**.

L'obbligo di invio **sostituisce la registrazione cartacea dei corrispettivi** di cui all'art. 24, c. 1 del decreto Iva (la quale resta comunque possibile su base volontaria), se il **soggetto è dotato di RT**.

Se **l'esercente ne è privo**, l'invio telematico non è sostitutivo degli **obblighi di registrazione cartacea dei corrispettivi** (art. 24, D.P.R. 633/72) **fino alla messa in uso del registratore telematico** e **fino al 1.01.2020**; resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello **scontrino e ricevuta fiscale** e l'obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari.



**NOTA BENE:** per i **soggetti** con Volume d'affari inferiore a € 400.000, è possibile anticipare l'invio **telematico** dei corrispettivi, a condizione che non vi siano forme promiscue (es. esercente con diversi punti vendita che per alcuni invia telematicamente, mentre per altri no) - **Risposta n. 201 del 21.06.2019**.

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'invio i soggetti, che effettuano:

- **operazioni di commercio al minuto**
- e **attività assimilate**, di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972

Le categorie interessate sono essenzialmente: **commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani**.



**NOTA BENE:** si tratta di soggetti **esonerati da emissione fattura**, salvo richiesta del cliente.

Più nel dettaglio, tra gli **obbligati all'invio** vi sono:

- <b>i commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico.</b> <b>N.B.</b> Si considerano locali aperti al pubblico quei locali nei quali si può accedere liberamente nell'orario di apertura stabilito;
- <b>commercianti al minuto autorizzati in spacci interni;</b>
- <b>commercianti al minuto</b> autorizzati mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- <b>albergatori e coloro che somministrano alimenti e bevande</b> in pubblici esercizi

### **SOGGETTI ESCLUSI**

Oltre ai soggetti:

- ➔ che **hanno iniziato l'attività nel 2019**
- ➔ e coloro che decidono di passare alla **volontaria fatturazione delle operazioni**,

sono **esonerati** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (art.1, D.M. 10.05.19) i soggetti che:

- ➔ che effettuano **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi**, previste dall'articolo 2 D.P.R. 696/1996, (lett. a)), cioè:

<b>ELENCO DELLE OPERAZIONI <u>NON</u> SOGGETTE ALL'OBLIGO DI CERTIFICAZIONE</b> <b>(art. 2 D.P.R. 696/96)</b>
<b><u>Non sono soggette all'obbligo di certificazione</u></b> le seguenti operazioni:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- a) le <b>cessioni di tabacchi</b> e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei <b>monopoli di Stato</b>;</li> <li>- b) le <b>cessioni di beni iscritti nei pubblici registri</b>, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;</li> <li>- c) le cessioni di <b>prodotti agricoli</b> effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;</li> <li>- d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;</li> <li>- e) le cessioni di <b>giornali quotidiani, di periodici</b>, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;</li> <li>- f) le prestazioni di servizi rese da <b>notai</b>, per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del M. 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;</li> <li>- g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante <b>apparecchi automatici</b>, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;</li> <li>- h) le operazioni relative ai <b>concorsi pronostici e alle scommesse</b> soggetti all'imposta unica di cui al Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;</li> <li>- i) le <b>somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali</b>, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;</li> <li>- l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;</li> <li>- m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;</li> </ul>

- n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, comma 1, punto 6, D.P.R. 633/1972;
- o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzalai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- t) le prestazioni rese da **rammendatrici e ricamatrici** senza collaboratori o dipendenti;
- u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- z) le prestazioni di **cardatura della lana e di rifacimento di materassi** e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- bb) le cessioni da parte di **venditori ambulanti di palloncini**, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- dd) le cessioni di **cartoline e souvenir** da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ee) le **somministrazioni di alimenti e bevande**, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- ff) le prestazioni rese dalle **agenzie di viaggio e turismo** concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- gg) le prestazioni di **parking di veicoli in aree coperte o scoperte**, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle **associazioni sportive dilettantistiche** che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis L. 66/1992;
- ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ll) le prestazioni aventi per oggetto **servizi di deposito bagagli**;
- mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
- qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da **regioni, province, comuni e loro consorzi**, dalle **comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza**, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;



- ss) le prestazioni relative al **servizio telegrafico nazionale ed internazionale** rese dall'Ente poste;
- tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività, di cui all'articolo 4 L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
- tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

**NON SONO SOGGETTE ALL'OBLIGO DI DOCUMENTAZIONE:**

(art. 12, co. 1, L. 413/1991)

le **categorie di contribuenti e le operazioni**, che a norma dell'articolo 22, comma 2, D.P.R. 633/1972, **sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura**, in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

- a) D.M. 04.03.1976: **Associazione italiana della Croce rossa**;
- b) D.M. 13.04.1978: **settore delle telecomunicazioni**;
- c) D.M. 20.07.1979: **enti concessionari di autostrade**;
- d) D.M. 02.12.1980: **esattori comunali e consorziali**;
- e) D.M. 16.12.1980: **somministrazione di acqua, gas, energia elettrica** e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- f) D.M. 16.12.1980: **somministrazione di acqua, gas, energia elettrica**, vapore e teleriscaldamento;
- g) D.M. 22.12.1980: società che esercitano il servizio di **traghettaggio di automezzi commerciali e privati** tra porti nazionali;
- h) D.M. 26.07.1985: **enti e società di credito e finanziamento**;
- i) D.M. 19.09.1990: utilizzo di **infrastrutture** nei porti, aeroporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

- ➔ che effettuano **prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone** e di **veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti di trasporto**, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale (lett. b));
- ➔ **fino al 31 dicembre 2019**, i soggetti che effettuano **operazioni effettuate in via marginale** rispetto a quelle **esonerate** (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle **soggette agli obblighi di fatturazione elettronica** (lett. c));

**NOTA BENE:** sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all' 1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018 (e fra queste anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi "non oi" effettuate dagli esercenti cessioni di carburanti).

La verifica della percentuale di marginalità va effettuata sulla base **dell'ammontare delle operazioni, che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 22, Dpr 633/1972**: in ragione del complessivo **volume di affari ai fini Iva del periodo d'imposta 2018**, (operazioni effettuate e registrate ai fini Iva); senza però tenere conto al numeratore del rapporto dell'ammontare delle operazioni che risultano già destinate di uno degli altri esoneri previsti dalla norma.

Il seguente rapporto deve essere :

TOTALE OPERAZIONI non esonerate (art.22 dpr 633/72) **>1 %**  
VOLUMI D'AFFARI IVA 2018

- ➔ I soggetti che effettuano **operazioni a bordo di mezzi trasporto** (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale (lett. d)).
- ➔ i soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, per le quali, in base all'art. 2 D.P.R. 696/1996, non deve essere effettuata alcuna certificazione (**Interpello n. 198 del 19.06.2019**)

**NOTA BENE:** alle vendite per corrispondenza viene assimilato anche il **commercio elettronico indiretto verso consumatori privati, c.d. B2C** (attività di vendita on-line in cui il contratto si perfeziona telematicamente, ma la consegna del bene avviene fisicamente attraverso un vettore o uno spedizioniere e qualificata ai fini IVA come cessione di beni).



**N.B.** L'esonero non interessa il **commercio elettronico indiretto verso soggetto business, c.d. B2B**; infatti, quando l'acquirente è un soggetto passivo IVA, l'operazione deve essere necessariamente accompagnata dall'**emissione della fattura** e non interessa quindi la certificazione dei corrispettivi.

- i soggetti che effettuano prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici** rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (DM 27/10/2015);
- e quelle rese da soggetti **concessionari del ministero delle Infrastrutture** (Dm 13/02/2015).

#### RIEPILOGO SOGGETTI ESONERATI

1)	soggetti che <b>hanno iniziato l'attività nel 2019</b>
2)	Soggetti che decidono di <b>adottare volontariamente la fatturazione elettronica</b> delle operazioni
<b>ESONERI OGGETTIVI:</b>	
3)	Soggetti, che effettuano <b>operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi</b> , previste dall'articolo 2 D.P.R. 696/1996;
4)	Soggetti, che effettuano <b>prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone</b> e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i <b>biglietti di trasporto</b> , compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, <b>assolvono la funzione di certificazione fiscale</b> ;
5)	Soggetti, che effettuano <b>operazioni a bordo di mezzi trasporto</b> (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.
6)	Soggetti, che effettuano <b>vendite per corrispondenza, senza certificare il corrispettivo</b> ; es. <i>e-commerce B2C</i>
7)	Soggetti, che effettuano prestazioni di <b>servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici</b> , rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Dm 27 ottobre 2015)
8)	e quelle rese da soggetti <b>concessionari del ministero delle Infrastrutture</b> (Dm 13 febbraio 2015).
<b>ESONERI, CHE NON RIENTRANO TRA QUELLI OGGETTIVI, MA SONO MARGINALI:</b>	
5)	Soggetti, le cui operazioni di <b>commercio al minuto</b> (art.22, DPR 633/72) <b>sono marginali</b> rispetto alle altre operazioni in Iva (se non superano l'1% del volume d'affari del 2018) <b>FINO AL 31.12.2019</b>

#### REGIME FORFETTARIO E DI VANTAGGIO (c.d. MINIMI)



**ATTENZIONE** – I soggetti che aderiscono

- al regime forfettario
- a quello di vantaggio (regime dei "minimi")

sono esonerati dall'**obbligo di emissione della fattura elettronica**, ma sono comunque obbligati alla memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici (se rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 22 Dpr 633/72), **ovviamente dal 01.01.2020** (avendo un volume d'affari sicuramente inferiore ai €. 400.000).

**Se essi procedono facoltativamente all'emissione di fatture, tali documenti potranno essere cartacei**, dato l'esonero previsto dall'obbligo di emissione della e-fattura per i regimi agevolati esonerati dall'applicazione dell'IVA (art. 1, co. 3, 6 periodo, D.Lgs. 127/2015).



**NOTA BENE:** l'esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti non è un divieto (come per gli operatori sanitari), quindi i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere spontaneamente fatture elettroniche**, come tutti gli altri operatori economici.

Qualora il cliente dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere **obbligatoria** anche per il contribuente in regime forfettario.

## MODALITA' DI INVIO

Per l'invio telematico dei corrispettivi sono utilizzabili:

➔ **i registratori telematici attivati** e in grado di inviare quanto memorizzato;

**NOTA BENE:** in tal caso, per procedere all'attivazione, si deve procedere preliminarmente all'accreditamento dell'esercente nell'area riservata dell'Agenzia Entrate, sul portale "Fatture e corrispettivi". Va cliccata nella sezione "**Corrispettivi**", la prima opzione "**Vai ai corrispettivi**":

**Servizi per** ^

- Inviare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Fatture e corrispettivi**
- Ricevute

### Fatture e corrispettivi

**Le tue fatture**

In questa sezione, a partire dal 1° novembre 2019, potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

**ATTENZIONE:** per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente, a partire dal 1° luglio 2019, comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.

[Accedi](#)

← torna a Fatture e Corrispettivi

## Corrispettivi

Home corrispettivi
Accreditamento

**Corrispettivi**

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

➔ [vai a Corrispettivi](#)

➔ [Documento Commerciale on line](#)

➔ [Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT \(soluzione transitoria\)](#)

### Accreditamento

Area dedicata alla fase di "accreditamento" degli esercenti che utilizzano i Registratori Telematici, dei gestori delle Vending machine, dei produttori di Registratori Telematici nonché dei produttori dei software dei dispositivi mobili utilizzati per generare, sigillare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il file dei dati dei corrispettivi.

[Accreditati](#)

### Servizi per Accreditamento

Produttore

---

**Gestore ed Esercente**



Tutti i campi sono obbligatori

<b>Tipologia</b>	
<input type="checkbox"/> GESTORE in ambito Distributori automatici	
<input checked="" type="checkbox"/> ESERCENTE in ambito Registratori Telematici	
<b>Domicilio fiscale</b>	<b>Contatti</b>
<b>Regione:</b>	<b>Indirizzo e-mail:</b>
Veneto	info@rossisrl.com
<b>Provincia:</b>	<b>Recapito telefonico:</b>
Venezia	0421/789103
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Ripulisci"/>	


Cliccando su “**INVIA**” si perfeziona l’accreditamento, e solo a questo punto l’esercente potrà richiedere l’intervento del tecnico abilitato, per completare le fasi di censimento ed attivazione del Registratore Telematico.

- quando non si ha ancora la disponibilità di registratori attivi, ed esclusivamente **durante il periodo di moratoria (02.09.2019 – 31.12.2019)**, si possono utilizzare i **servizi web dell’Agenzia delle Entrate**.



**Nota bene:** E’ possibile evitare le **sanzioni** inviando, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, i dati dei corrispettivi giornalieri.

Più in particolare, si dovrà accedere al **portale web “Fatture e corrispettivi”** – cliccando nella sezione “**Corrispettivi**” la terza opzione “**Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)**”, e si inseriranno i singoli corrispettivi giornalieri.

 **Corrispettivi**

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[→ vai a Corrispettivi](#)

[→ Documento Commerciale on line](#)

[→ Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT \(soluzione transitoria\)](#)

Si tratta di una procedura guidata, che richiede una semplice **serie di dati**, relativamente a:

- data del corrispettivo giornaliero,
- aliquota Iva applicata o con indicazione del “regime di ventilazione”,
- imponibile,
- imposta, ecc.

#### Dati corrispettivi

Per abilitare il campo Natura/Ventilazione IVA è necessario impostare a zero il campo Aliquota IVA

Ogni ripetizione di blocco conterrà i corrispettivi complessivi - al netto dei resi e degli annulli - di una singola giornata per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata  
Le righe vuote verranno soppresse in fase di verifica dati

##### Dati corrispettivi

Posizione	Data*	Riepilogo N*	Aliquota IVA*	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo*	Imposta*	
1	gg/mm/aaaa	1			0,00	0,00	+ Aggiungi aliquota
							+ Aggiungi data

→ in alternativa si potrà, sempre utilizzando il **servizio web** all'interno del portale “**Fatture e corrispettivi**”, procedere al **caricamento** (*upload*) e **invio di un file**, anche compresso, creato con altro *software/app*;

#### Generazione

##### Crea nuovo file

→ [File corrispettivi giornalieri](#)

##### Importa da file XML

Importa un file, anche se compilato parzialmente, in formato XML

Scegli file Nessun file selezionato

Importa

##### Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

→ [Invia il file](#)

##### Annullamento

Annulla i dati di un file già trasmesso

→ [Annulla il file](#)

→ o precedere alla **trasmissione via Internet** (web service) tramite connessione sicura (protocollo https o sftp):

[Home Trasmissione dati corrispettivi giornalieri](#)
[Generazione](#)
[Trasmissione](#)
[Annullamento](#)

#### Trasmetti il file

##### Trasmetti il file

**Seleziona un file:**

Scegli file Nessun file selezionato

Invia



**Nota bene:** L'invio può essere effettuato **direttamente** dal contribuente o da un **intermediario abilitato**, che rilascerà al contribuente copia della comunicazione emessa e della ricevuta.

## DOCUMENTO COMMERCIALE ON-LINE

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione "**Corrispettivi**" dell'area "**Fatture e corrispettivi**" una procedura web denominata "**Documento commerciale on-line**" per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai **soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa** (es. massofisioterapisti, dog-sitter e servizi di toelettatura cani).

### Dati documento commerciale

Tipo operazione\*:

Data emissione:

☐ Documento commerciale per regalo

#### Elementi contabili

Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Importo Totale IVA: €*	<input type="text" value="0,00"/>	Sconto totale: €	<input type="text" value="0,00"/>
Importo detraibile/deducibile: €	<input type="text" value="0,00"/>	Totale imponibile: €	<input type="text" value="0,00"/>
		Ammontare complessivo: €	<input type="text" value="0,00"/>

Al termine dell'inserimento dei dati, la procedura genera un **file .pdf** del documento commerciale, assegnandogli un **codice identificativo univoco**: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta o, su richiesta di quest'ultimo, potrà essere inviato via mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, ecc.).

## ADDIO ALLO SCONTRINO CARTACEO / RICEVUTA FISCALE

Con l'**invio dei corrispettivi elettronici**, lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale vengono sostituiti dallo "**scontrino digitale**".



**NOTA BENE:** al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto "**documento commerciale**" che, qualora integrato con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche **valenza fiscale**, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa.

### Il documento commerciale:

- viene emesso, **mediante il Registratore Telematico**, su un idoneo **supporto cartaceo** avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo
- previo accordo con il destinatario, può essere emesso **in forma elettronica** garantendone l'autenticità e l'integrità

e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;**
- numero progressivo;**

- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.



**N.B.:** resta fermo l'**obbligo** di emissione della fattura, se richiesta dal cliente: ovviamente, la fattura sarà (nella maggior parte dei casi) in formato elettronico. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall'acquirente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.



**ATTENZIONE** - Il soggetto passivo può emettere fatture anche **in via facoltativa**, e, quindi, anche in assenza di una richiesta da parte dell'acquirente o committente (**Risposta all'istanza di interpello n. 149 del 21.05.2019**). Tale facoltà fa venir meno l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico del corrispettivo.

#### REGIME FORFETTARIO E DI VANTAGGIO (c.d. MINIMI)



**ATTENZIONE** – I soggetti che aderiscono al regime forfettario o a quello di vantaggio (regime dei "minimi") sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, ma sono comunque obbligati alla memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici (se rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 22 Dpr 633/72), ovviamente dal 1.01.2020 (avendo un volume d'affari sicuramente inferiore ad €. 400.000).



**NOTA BENE:** se essi procedono **facoltativamente** all'emissione di fatture, tali documenti **potranno essere cartacei**, dato l'esonero previsto dall'obbligo di emissione della e-fattura per i regimi agevolati esonerati dall'applicazione dell'IVA (art. 1, co. 3, 6° periodo, D.Lgs. 127/2015). L'esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti non è un divieto (come per gli operatori sanitari), quindi i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere spontaneamente fatture elettroniche**, come tutti gli altri operatori economici.



**N.B.:** qualora il cliente dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere **obbligatoria** anche per il contribuente in regime forfettario.

#### REGIME SANZIONATORIO

Le sanzioni, richiamate dall'art.2, co.6 del D.Lgs. 127/2015, per:

- la mancata emissione di ricevute e scontrini, DDT
- la mancata annotazione su apposito registro dei corrispettivi di ciascuna operazione,
- mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali

è:

- ➔ **sanzione pari al 100% dell'imposta dell'importo non documentato** (art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/1997);
- e per la reiterazione di tale violazione:
- ➔ **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da 3 giorni a 1 mese**, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi (art.12, co. 2, D.Lgs. 471/1997).



**N.B.:** anche se sono effettuate tempestivamente le annotazioni, la **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione** è punita con **sanzione amministrativa da €. 250 a €. 2.000**.

REGIME SANZIONATORIO			
		NORMATIVA	SANZIONI
VIOLAZIONI	mancata emissione di ricevute e scontrini e DDT	art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/1997	pari al <b>100% dell'imposta</b> dell'importo non documentato
	mancata annotazione su apposito registro dei corrispettivi		
	mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali		SANZIONE AMMINISTRATIVA da euro 250 a euro 2.000
	Annotazioni effettuate, ma mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione		
	violazione registrazione <u>senza</u> conseguenze sul calcolo dell'Iva	Articolo 6 co.1, D.Lgs. 471/1997	SANZIONE AMMINISTRATIVA da euro 250 a euro 2.000
	REITERAZIONE DEL REATO	art.12, co. 2, D.Lgs. 471/1997	SANZIONE ACCESSORIA <b>SOSPENSIONE DELLA LICENZA o DELL'AUTORIZZAZIONE</b> all'esercizio dell'attività <b>DA 3 GG. A 1 MESE**</b> , qualora <u>siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni (compite in giorni diversi)*.</u>

\* Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

\*\* Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.



**NOTA BENE** – I controlli dell'Agenzia Entrate si concentreranno sui soggetti che **non adempieranno agli obblighi di trasmissione** dei corrispettivi telematici, in base al codice ATECO dell'attività svolta.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**A partire dai corrispettivi memorizzati dal 01.01.2020** (spirato il semestre di moratoria delle sanzioni per i soggetti con Volume d'affari > 400.000 euro) **e dai corrispettivi memorizzati dal 01.07.2020** (per i soggetti con Volume d'affari < o = 400.000 euro), le **sanzioni amministrative e accessorie** appena viste saranno pienamente operative.

Sarà, comunque, possibile fruire dello strumento del **ravvedimento operoso**.

Le **sanzioni** da pagare in caso di omessa, errata o tardiva annotazione e invio possono essere **ridotte** (art. 13 D.Lgs. 472/1997) del:

- ➔ **1/9:** entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore **(cioè dai 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione/memorizzazione nel RT);**
- ➔ **1/8:** entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- ➔ **1/7:** entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- ➔ **1/6:** oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.